



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**Sezione Sesta Civile - Esecuzioni Immobiliari**

*Il Giudice dell'esecuzione*

*esaminati* gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.04.2022;

CONSIDERATO CHE:

l'istanza proposta dai debitori, ai sensi dell'art. 41-bis l. n. 157 del 2019 come modificato dal d.l. n. 41/2021 (convertito in l. n. 69 del 2021), va accolta.

Occorre preliminarmente valutare la tempestività dell'istanza;

dato il richiamo contenuto nell'art. 41-*bis*, comma 7, all'art. 624 bis c.p.c., in ordine ai termini di proposizione dell'istanza, la predetta va ritenuta tempestiva;

deve ritenersi, inoltre che l'istanza presentata dai debitori sia completa dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 41-*bis* sopra richiamato e che pertanto sussiste il diritto degli stessi a formulare l'istanza di rinegoziazione del mutuo;

il comma 5 dell'articolo sopra indicato stabilisce, inoltre, che in presenza del predetto diritto dei debitori e dunque dell'istanza di rinegoziazione del mutuo, il creditore o il finanziatore svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile;

l'accoglimento dell'istanza da parte del creditore o del finanziatore è subordinata alla presenza di due presupposti:

- 1) la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 41-*bis*,
- 2) la previa positiva verifica del merito creditizio del debitore o del destinatario del finanziamento.

Ne consegue che la legge richiede alla banca un comportamento che si compone di due fasi distinte: dapprima, la valutazione del merito del credito, di poi, la risposta, positiva o negativa, che sia, alla richiesta del debitore.

Sotto il profilo che in questa sede interessa, del potere di sospensione della procedura esecutiva da parte del G.E., occorre rilevare che, nel contesto normativo di cui all'art. 41-*bis*, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo non presuppone necessariamente una dichiarazione di apertura della trattativa da parte della Banca.

All'udienza fissata per sentire i creditori muniti di titolo esecutivo, il creditore procedente ha espresso il proprio dissenso alla sospensione, stante l'assenza della necessaria documentazione normativamente prevista a corredo dell'istanza di rinegoziazione.

Tuttavia, occorre osservare che la valutazione sul merito di credito va effettuata dal creditore, analizzando la posizione patrimoniale, economica e reddituale complessiva delle parti interessate, circostanze che non devono necessariamente essere allegate all'istanza, attinendo ad un momento



successivo alla presentazione dell'istanza che è quello indicato dal comma 5 della disposizione in esame di valutazione del merito di credito.

Dunque, il rilievo effettuato dalla Banca non appare pertinente al caso.

Quanto al dissenso espresso dal creditore precedente in udienza ed alla sua eventuale efficacia paralizzante, occorre osservare che l'art. 41-*bis*, comma 7, non richiama il primo periodo del comma 1 dell'art. 624-*bis* c.p.c., che richiede l'istanza del creditore, rimettendo invece nelle mani esclusive del debitore la facoltà di presentare istanza di sospensione.

Non è dunque necessaria la richiesta di sospensione dei creditori.

La norma sopra richiamata stabilisce solo che ai fini della sospensione siano sentiti i creditori muniti di titolo esecutivo.

In ultimo, si richiama la decisione del Tribunale di Milano, 13 ottobre 2021, secondo la quale, la sussistenza dei requisiti fissati dai commi 1 e 2 della disposizione in esame ed il riscontro che nel concreto la richiesta non sia avventata o puramente dilatoria, si pongono come condizioni non solo necessarie ma sufficienti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Ritenuto, che nel caso *de quo* l'istanza di rinegoziazione è stata presentata in presenza dei requisiti di cui al comma 2 e che non sono state precedentemente proposte istanze di sospensione e che la stessa non appare meramente dilatoria o avventata.

Ritenuto inoltre che l'istanza presentata dai debitori di rinegoziazione sia corredata dai requisiti previsti dal comma 1, in quanto:

- la procedura esecutiva ha ad oggetto l'abitazione principale del debitore;
- il debitore è qualificabile, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. a), del Codice del Consumo, come consumatore (o quanto meno non è emersa una diversa qualificazione);
- il creditore precedente vanta ipoteca di primo grado.

SOSPENDE

il processo esecutivo per la durata di mesi sei a decorrere dalla data odierna e, quindi, **fino al 16.10.2022**

AVVISA

che, qualora nel termine di 10 giorni prima della scadenza della predetta data non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto *ex art.* 630 c.p.c.;  
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti, nonché agli ausiliari.

*Palermo, 16 aprile 2022*

Il Giudice dell'esecuzione  
*Grazia Giuffrida*

